

DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2018

375/2018/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI PORTO EMPEDOCLE, PRIOLO E TERMINI
IMERESE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., ESSENZIALI EX DECRETO-LEGGE 91/14, PER
L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1026^a riunione del 5 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2015, 615/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 741/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2016/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 18 dicembre 2014, prot. Autorità 37157, del 19 dicembre 2014;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2016, prot. Autorità 9725, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 9 settembre 2016, prot. Autorità 25734, del 16 settembre 2016 (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 14 dicembre 2017, prot. Autorità 40954, del 18 dicembre 2017 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: DMEA), del 17 maggio 2018, prot. Autorità 15964, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 14 luglio 2017, prot. Autorità 24090, del 17 luglio 2017 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione della DMEA, del 23 maggio 2018, prot. Autorità 16524, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione della DMEA, del 24 maggio 2018, prot. Autorità 16618, di pari data (di seguito: terza lettera DMEA);
- la comunicazione della DMEA, del 24 maggio 2018, prot. Autorità 16621, di pari data (di seguito: quarta lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 5 giugno 2018, prot. Autorità 17797, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, dell’8 giugno 2018, prot. Autorità 18165, dell’11 giugno 2018 (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 13 giugno 2018, prot. Autorità 18504, di pari data, (di seguito: terza comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 25 giugno 2018, prot. Autorità 19451, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 23, comma 3*bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:

- le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
- l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi ex deliberazione 111 per il periodo pluriennale compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- gli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese di ENEL PRODUZIONE sono stati inseriti, da Terna, nell'elenco degli impianti soggetti al regime 91/14 per l'anno 2015;
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, le unità degli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese di ENEL PRODUZIONE;
- con la deliberazione ARG/elt 208/11, l'impianto Porto Empedocle, essenziale ex deliberazione 111, è stato altresì ammesso al regime di reintegrazione per un periodo pluriennale, che include l'anno 2015; ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i

regimi di cui alla deliberazione 111, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui non si applica il regime 91/14; nell'anno 2015, dunque, l'impianto Porto Empedocle è stato soggetto esclusivamente al regime 91/14;

- con la deliberazione 615/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE, ai sensi del combinato disposto dei commi 3.1, lettera aa), e 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2015 per gli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese; il medesimo utente ha fornito all'Autorità, con la seconda e la terza comunicazione ENEL PRODUZIONE, le informazioni integrative richieste con la seconda e la quarta lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ENEL PRODUZIONE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2015 agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali soggetti al regime 91/14, ivi inclusi gli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera bb), e 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;
- con la seconda comunicazione Terna, come integrata con la quarta comunicazione omonima, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);

- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettere u) e v), e dei commi 65.14 e 65.17 stabilisce, fra l'altro, che:
 - in relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del periodo di ammortamento nell'anno considerato;
 - il numero di anni complessivi di ammortamento di ciascuna immobilizzazione deve essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima e che un eventuale scostamento dal citato criterio debba essere motivato con elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- in relazione agli impianti di produzione Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, dall'istanza di reintegrazione – di cui alla prima comunicazione ENEL PRODUZIONE – emerge la richiesta di reintegrazione di penali dovute al supero della capacità di trasporto gas (di seguito: costi per penali gas), in aggiunta ai costi variabili riconosciuti;
- il regime 91/14 prevede, fra l'altro, che il costo variabile riconosciuto relativo agli impianti alimentati a gas naturale comprenda una componente a copertura del costo per la logistica nazionale del gas naturale sino al punto di riconsegna relativo all'unità di produzione essenziale, pari alla somma dei seguenti addendi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera c), del comma 64.12, lettera b.3), e del comma 64.14, lettera c):
 - a) QT_{PSV} , di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/gas 64/09, a copertura degli oneri di trasporto dalla frontiera italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV);
 - b) QT_{MCV} , di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/gas 64/09, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete a monte del PSV;
 - c) l'eventuale differenza positiva tra l'importo di cui al comma 64.14, lettera b), e la somma dei valori degli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- le penali applicate nei casi in cui si registri uno scostamento tra la capacità utilizzata in un punto di uscita o di riconsegna delle reti di trasporto del gas naturale e la capacità conferita su base annuale o infra-annuale rappresentano una quota dei costi complessivamente sostenuti per la logistica nazionale del gas naturale dagli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione alimentate con detta fonte;
- con la quarta comunicazione Terna, come integrata dalla quinta comunicazione Terna, in risposta alla prima e alla terza lettera DMEA, Terna ha fornito, con riferimento a ciascuno degli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese,

l'importo della quota parte dei costi variabili riconosciuti relativa alla logistica nazionale del gas naturale, per l'anno 2015 (di seguito: costi standard per logistica nazionale gas);

- con la terza comunicazione ENEL PRODUZIONE, in risposta alla seconda e alla quarta lettera DMEA, ENEL PRODUZIONE ha fornito, con riferimento a ciascuno degli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, i costi effettivamente sostenuti per la logistica nazionale del gas naturale nell'anno 2015, comprensivi delle sopra richiamate penali (di seguito: costi effettivi per logistica nazionale gas);
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2015 in relazione agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese; in seguito alla proposta di modifica della metodologia di determinazione dell'indisponibilità avanzata da Enel Produzione per l'impianto Porto Empedocle, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22, Terna, con la terza comunicazione omonima, ha fornito i tassi di indisponibilità aggiornati per tenere conto della proposta di Enel Produzione; sia dai dati di cui alla prima comunicazione Terna, sia da quelli di cui alla terza comunicazione omonima, emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese per l'anno 2015, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) i ricavi derivanti dalla compravendita di servizi nel mercato del servizio di dispacciamento *ex* comma 65.4 lettera b);
 - b) i ricavi *ex* commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - c) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - d) i ricavi attinenti al mercato del giorno prima *ex* commi 4.4 e 65.3;
 - e) i ricavi relativi al mercato infragiornaliero *ex* commi 3.1, lettera o), e 65.3.2;
 - f) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;

- prevedere una rettifica, derivante dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera u), e 65.14, per quanto riguarda l'ammontare delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale dei cespiti che risultano soggetti ad ammortamento per una parte dell'anno;
- prevedere una rettifica dell'ammontare delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale dei cespiti la cui vita utile è stata determinata adottando un criterio difforme rispetto a quello di cui al combinato disposto dei commi 3.1, lettera v), e 65.17;
- in relazione ai costi per penali gas, ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese per l'anno 2015, riconoscere un importo inferiore rispetto a quanto richiesto dal relativo utente, in considerazione del fatto che i costi per penali gas sono una categoria dei costi per logistica nazionale del gas naturale e che i costi effettivi per logistica nazionale gas sono risultati maggiori dei costi standard per logistica nazionale gas di un importo inferiore ai costi per penali gas indicati nell'istanza di reintegrazione; per queste ragioni, nel calcolo del Corrispettivo, il riconoscimento dei costi attinenti alle penali gas è limitato alla differenza tra i costi effettivi e i costi standard per logistica nazionale gas

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e in relazione agli impianti Porto Empedocle, Priolo e Termini Imerese, il Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
3. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il giorno 31 luglio 2018;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni